



Pag. 2003/242

via Sisto IV n. 2

Numero Iscrizione Registro Imprese: 06028560586

LIBRO VEREALI ASSEMBLEE DEI SOCI

00167 ROMA

Registro Imprese: 06028560586

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I s.r.l.

RM

Cod.Fis.: 06028560586

Natura Giuridica: SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI ISCRITTI

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/06/2013

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 14,30 presso la sede operativa sita in viale di Valle Aurelia n. 105, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa sociale Eureka I Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Variazione sede legale;
- 2) Ratifica della modifica art. 21 del regolamento dei servizi domiciliari;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto la Sig.ra Carla Bartolucci, la quale constatata e fatta constatare la presenza di 36 soci su 120 soci della compagine sociale, per una percentuale pari al 30% la dichiara valida ed atta a deliberare.

Viene messo in discussione l'ordine del giorno, dopo attenta discussione, all'unanimità, l'assemblea delibera:

- il trasferimento della sede legale in Via di Valle Aurelia, 105, 00167 Roma;
- di approvare la modifica al regolamento dei servizi domiciliari il cui testo novellato è di seguito riportato:

art. 21) Ci si assenta dal lavoro solo nei casi previsti da CCNL. E' prevista la possibilità per i soci di chiedere un permesso al mese a copertura del turno e/o turni previsti per il giorno, che deve essere recuperato entro il mese successivo (concordandolo con il coordinamento) o può essere scalato dalle ore accantonate, tale permesso va richiesto almeno tre giorni prima al fine di consentire al coordinamento di lavorare sulla sostituzione. In oltre si dà la possibilità ai soci che si assentano per un solo giorno a causa di malattia, o a cui la malattia si manifesti nel corso della giornata lavorativa, di utilizzare il permesso mensile a copertura dell'assenza, fermo restando l'obbligo della contestuale comunicazione dell'evento agli uffici di coordinamento.

Alle ore 16,15, null'altro essendo da discutere, l'assemblea viene sciolta.

Letto approvato sottoscritto.

Il Presidente

Carla Bartolucci

Il segretario

Montesi Maria

Repertorio n.104834

Raccolta n.30636

-----VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI -----

-----della COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilasei, il giorno diciassette del mese di marzo --

----- (17-03-06) -----

alle ore 19 (ore diciannove)-----

in Roma, viale di Valle Aurelia n.105.-----

Innanzi a me Dottor AUGUSTO BELLAGAMBA, Notaio in Roma, con studio in Via Ezio n.12, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente la signora:-----

BARTOLUCCI CARLA, nata a Roma il giorno 27 dicembre 1961, domiciliata in Roma, via Sant'Arcangelo di Romagna n.32, codice fiscale BRT CRL 61T67 H501V, la quale interviene al presente atto quale presidente del consiglio di amministrazione della: COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS, con sede in Roma, via Sisto IV n.2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 06028560586, partita IVA 01481231007, iscritta al REA di Roma al numero 512460, iscritta all'Albo delle società cooperative con il numero A169653.-----

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente, la quale mi dichiara che e' riunita in questo giorno, ora e luogo l'assemblea dei soci della società suddetta per discutere e deliberare sul seguente-----

UFFICIO DELLE
ENTRATE ROMA 2

Registrato il

29.03.2006

Escti €



[Handwritten signature]

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

Modifiche statutarie.-----

Assume quindi la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale essa comparente, al quale chiama me notaio a fungere da segretario.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do' atto con il presente verbale che l'assemblea si svolge come segue:-----

il presidente constata:-----

- la presenza dei soci quali risultano dal "foglio presenze" che, debitamente approvato e firmato nei modi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura;-----

- la presenza dell'organo amministrativo, in persona di essa comparente e dei consiglieri Roberto Donati, Marzia Andreani, assenti i consiglieri Mangolini Stefania e Simonetta D'Elia;-

- la regolare convocazione dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto.-----

- dichiara quindi validamente costituita la presente assemblea idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato ed apre quindi la discussione.-----

Sull'argomento all'ordine del giorno, il presidente illustra all'assemblea le modifiche che si intendono apportare allo statuto sociale e cioè:-----

ARTICOLO 4)- riformulazione del paragrafo 2):-----

2) scopi socio-sanitari: prevenzione, cura e recupero dei

tossicodipendenti; assistenza socio-sanitaria sia domiciliare che in case famiglia e centri diurni, per persone svantaggiate come anziani, disabili, minori a rischio, immigrati, emarginati, malati cronici etc;-----

- riformulazione della lettera A) del paragrafo 2):-----

A) favorire il reinserimento e la reintegrazione degli ex-tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti ricercando le forme più opportune di collaborazione con le Associazioni e gli Enti che svolgono attività di recupero ed assistenza dei tossicodipendenti, di detenuti ed ex detenuti;-----

ARTICOLO 5) e ARTICOLO 7)- soppressione della categoria dei "soci in formazione" e previsione della categoria dei "soci speciali"; inserimento di un nuovo articolo:-----

ARTICOLO 5 BIS- SOCI SPECIALI-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

A. alla loro formazione professionale;-----

B. al loro inserimento nell'impresa.-----

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.-----

Nel caso di cui alla lettera A. del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro forma-



zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera B. del comma 1, l'organo di amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.-----

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dal regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-

lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.---

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto in materia di recesso. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto in materia di esclusione dei soci.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato, i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica e sociale della cooperativa, finalizzati al proprio



inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto per l'ammissione.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto in materia di esclusione.-----

ARTICOLO 29) - soppressione del paragrafo 5) ;-----

ARTICOLO 34) - modifica del secondo comma: previsione che i membri del consiglio di amministrazione possano essere rieleggibili nei termini di legge ; abolizione del terzo comma;-----

ARTICOLO 36) - modifica dell'ultimo comma come segue:-----

IL DIRETTORE GENERALE-----

L'assemblea può nominare il direttore generale e i direttori delle aree strategiche, stabilendone gli incarichi e i compensi;-----

oltre a piccole modifiche tecniche.-----

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di approvare lo statuto sociale, integrato con le modifiche proposte, statuto che il presidente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me datane.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo ulterior-
mente richiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la
presente assemblea alle ore 19,45 (ore diciannove e minuti
quarantacinque).....

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della so-
cietà.....

Richiesto,-----

io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto a mano ed a mac-
china su sette pagine di due fogli, da me Notaio e da persona
di mia fiducia, ai sensi di legge e da me letto alla compa-
rente che l'approva.....

F.to: Carla Bartolucci-----

AUGUSTO BELLAGAMBA, NOTAIO-----



-----STATUTO-----

Titolo I-----

DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPI-----

ART. 1-----

E' costituita una Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: -----

-----"Cooperativa sociale EUREKA I ONLUS"-----

La denominazione potrà essere abbreviata in: "Coop. Soc. Eureka I ONLUS "-----

La Società ha sede in Roma.-----

La stessa potrà istituire, su delibera del consiglio di amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze.-----

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.-----

ART. 2-----

La cooperativa ha durata fino all'anno 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. ---

ART.3-----

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi.-----

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, ove ne ricorrano gli obblighi di legge, in quanto compatibili, quelle



previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.-----

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalle leggi 381/91 e 59/92.-----

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.-----

La Società può compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi per rendere più efficace la propria azione e potrà aderire ad associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico.-----

La società potrà avvalersi del contributo lavorativo di terzi, nel rispetto dei criteri della mutualità prevalente.-----

ART. 4-----

La cooperativa non ha scopo di lucro e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i principi ed i metodi.-----

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.-----

in particolare la cooperativa si propone:-----

1) scopi socio-educativi e, con riferimento ai problemi della

società e della scuola, funzioni di promozione di iniziative culturali, sportive, ricreative e turistiche, favorendo il proficuo impiego del tempo libero, in particolare;-----

a) di favorire contatti fra realtà sociali aventi specifici interessi culturali e sportivi al fine di contribuire alla elevazione educativa e sociale del cittadino-----

b) di essere di complemento, di supporto integrativo ed ampliamento delle attività didattiche e pedagogiche nelle età pre-scolari, scolari e lavorative-----

c) operare una formazione sportiva di base, per poi indirizzare e seguire i fruitori del servizio formativo nelle specialità sportive a livello dilettantistico, ed inoltre si prevede la gestione e la manutenzione di impianti sportivi, pubblici e privati;-----

d) promuovere l'animazione per bambini, ragazzi ed adulti;----

e) organizzare il tempo libero, campeggi, escursioni turistiche e culturali;-----

f) promuovere l'educazione ai diritti ed ai doveri dell'uomo;

g) promuovere corsi di educazione stradale, prevenzione e sicurezza ambientale;-----

h) istituire centri di educazione permanente per favorire lo sviluppo della conoscenza e per operare formazione di base e specifica sulle nuove tecnologie (informatica, nuove fonti di energia, energia alternativa, etc.), sulle tecniche dell'artigianato (lavorazione metalli - ferro - legno - gesso - ve-



tro - etc. elettricità - idraulica etc.) e per favorire la realizzazione di quanto previsto ai precedenti punti, il tutto al fine di promuovere lo sviluppo culturale e sociale dell'individuo-----

i) la società potrà istituire e gestire attività di formazione ed aggiornamento professionale, anche per i propri soci, e per dare loro il maggior benessere morale, materiale ed igienico, favorendo la loro istruzione professionale e psicosociale, a tal fine potrà iscriversi agli appositi Albi al fine di accreditarsi quale Ente di Formazione-----

- potrà promuovere convegni, dibattiti, studi e ricerche utili agli scopi sociali.-----

La Società potrà inoltre contribuire, con opportune convenzioni, alla realizzazione di iniziative di Enti Pubblici e privati, analoghe o affini agli scopi della cooperativa medesima e potrà, altresì, attuare ogni altra iniziativa connessa o affine a quelle sopra elencate.-----

Per il migliore conseguimento degli scopi sociali la Società Cooperativa stabilisce organici rapporti con i Consigli scolastici di circolo, di istituto e distrettuali, con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, con i sindacati, con le strutture di promozione culturale e sportiva, con le istanze di promozione a livello locale, con i Consigli di quartiere e di Zona e con ogni altra istituzione pubblica e privata che persegua gli stessi scopi o comunque affini o

connessi a quelli della Società stessa;-----

2) scopi socio-sanitari: prevenzione, cura e recupero dei tossicodipendenti; assistenza socio-sanitaria sia domiciliare che in case famiglia e centri diurni, per persone svantaggiate come anziani, disabili, minori a rischio, immigrati, emarginati, malati cronici etc.-----

A) favorire il reinserimento e la reintegrazione degli ex-tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti ricercando le forme più opportune di collaborazione con le Associazioni e gli Enti che svolgono attività di recupero ed assistenza dei tossicodipendenti, di detenuti ed ex detenuti;-----

B) favorire lo sviluppo dei servizi rivolti alle persone "svantaggiate", partecipando alla gestione degli stessi e promuovere servizi domiciliari, residenziali, semiresidenziali ed ogni altra attività connessa o simile;-----

C) organizzare il tempo libero, vacanze gite, impegnandosi anche per il trasporto.-----

TITOLO II-----

SOCI-----

ART. 5-----

Il numero dei soci è illimitato, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge-----

Possono essere soci i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di entrambi i sessi, che esercitino arti, mestieri o professioni attinenti la natura dell'impresa



esercitata dalla Cooperativa, e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta in imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa, fatta eccezione di deroghe concesse dal consiglio di amministrazione.-----

Possono essere ammessi con qualifica di soci volontari, tutti coloro che prestino gratuitamente a favore della Società la loro attività; detti soci sono iscritti in una apposita Sezione del Libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Possono essere ammessi come soci della cooperativa tutti coloro che vogliono contribuire, all'attività, anche in modo saltuario e non continuativo, in attesa di una collocazione stabile nell'organico della stessa, adeguata alle proprie esigenze personali, capacità e professionalità.-----

Possono essere ammessi soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2526 del c.c., nel qual caso l'intera materia verrà disciplinata, ai sensi di legge, dall'assemblea straordinaria di cooperativa.-----

ART 5 BIS-----

SOCI SPECIALI-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

- A. alla loro formazione professionale;-----
- B. al loro inserimento nell'impresa.-----

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.-----

Nel caso di cui alla lettera A. del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera B. del comma 1, l'organo di amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.-----

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dal regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del



socio speciale-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.---

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto in materia di recesso. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto in materia di esclusione dei soci.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato, i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica e sociale della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto per l'ammissione.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto in materia di esclusione.-----

ART 6-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-



nere:-----

a) indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita e cittadinanza;-----

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;-----

c) il numero di quote che si propone di sottoscrivere;-----

d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni: -----

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne formano l'oggetto;-----

b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;---

c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere ed il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente. Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.-----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo contenute, delibera sulla domanda.-----

Nel caso di rigetto della domanda scritta il consiglio di amministrazione con i tempi e le modalità stabilite per legge

dovrà dare comunicazione, all'aspirante socio, motivandone le ragioni; quest'ultimo può richiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci.-----

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata sul libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. -----

Trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata da contestuale versamento della tassa di ammissione e da quanto previsto dal comma a) dell'art. 22. -----

In tal caso, l'ammissione può essere nuovamente de liberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci. -

ART.7-----

I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura, che eventualmente, facoltativamente, sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del presente art. 6, anche per enti e persone giuridiche.-----

essi sono obbligati: -----

a) al versamento immediato della tassa di ammissione, , nella misura del 2% dell'importo totale, stabilito dal consiglio di amministrazione, il restante in rate mensili di importo non inferiore al primo versamento. In caso di recesso, esclusione



o morte del socio, prima del versamento dell'intera tassa di ammissione, la cooperativa si rivarrà sulla quota sociale versata e su tutte le spettanze maturate a quella data; sono esentati dal versamento immediato della tassa i nuovi soci che entrano a far parte delle categorie: soci volontari, soci speciali e soci in attesa di collocazione stabile; gli stessi dovranno versarla nel momento dell'eventuale passaggio a soci ordinari. -----

b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 22; -----

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a partecipare, conferendo, nelle forme previste dal presente statuto, il proprio lavoro la propria attività volontaria o le proprie risorse finanziarie, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. -----

ART. 8 -----

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività di lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa, fatta eccezione per deroghe concesse dal consiglio di amministrazione. -----

ART. 9 -----

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o

che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità
(art.12) possono diventare soci onorari della Cooperativa,
anche persone fisiche e giuridiche aventi particolari titoli
di merito nei confronti della cooperativa. -----

TITOLO III -----

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE-----

ART. 10 -----

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte o liquidazione o scioglimento di persona giuridica-----

ART.11 -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che crei grave nocumento alla cooperativa.-----

in tali casi spetta al consiglio di amministrazione constatare, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, decadenza, esclusione, salvo ratifica dell'assemblea dei soci;-----

- c) recesso volontario del socio, con preavviso di tre mesi da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata.-----

ART. 12-----

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle



situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.-----

ART. 13-----

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio: -----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f); -----

b) che senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;-----

c) che senza giustificato motivo si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;-----

d) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;-----

e) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro ometta atti valuta-

bili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art.
1455 del c.c.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed
esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati me-
diante
raccomandata, anche a mano.

Art. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il dirit-
to al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente
versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-
cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-
ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque,
in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.--
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-
tante alla Cooperativa, fino alla concorrenza di ogni even-
tuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi
successivi all'approvazione del predetto bilancio. In ogni
caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo in-
sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed
i soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazio-
ne del suddetto bilancio.

Il rimborso verrà, comunque, liquidato su richiesta scritta
dell'interessato.

ART. 16



In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota sociale da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso ----- del quale si sia verificata la morte.-----

Nel caso di scioglimento di una persona giuridica socia, i liquidatori di essa hanno il diritto di chiedere e di ottenere dalla Società la restituzione della quota sociale versata dalla persona giuridica, con le modalità e nella misura stabilita nel presente e nei precedenti articoli. Le quote non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.-----

ART. 17-----

I soci receduti, decaduti ed esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.-----

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio nel quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.-----

ART. 18-----

In caso di recesso, decadenza ed esclusione i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti o dei liquidatori per persone giuridiche socie sciolte - relativamente ad eventuali fondi di previdenza - saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'assemblea. -----

TITOLO IV-----

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI-----

ART. 19-----

Ai soci produttori dei redditi della Cooperativa spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo

art. 24.-----

ART. 20-----

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve rispettare le leggi, le disposizioni ed i contratti in materia, ed in particolare la l. 142/2001 e successive modificazioni.-----

PATRIMONIO SOCIALE-----

ART. 21-----

Il patrimonio della Società è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge vigente; -----

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.24;-----



c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le quote non rimborsate ai soci receduti, deceduti ed anche esclusi ed agli eredi dei Soci defunti o di persone giuridiche sciolte;-----

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;--

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.-----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci ne durante la vita sociale ne all'atto di scioglimento della società. -----

ART.22-----

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente.-----

a) almeno il 5% (cinque per cento) all'atto della sottoscrizione; il restante in rate mensili di importo non inferiore al primo versamento, e in difetto in quattro rate mensili.-----

ART. 23-----

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è stata preventivamente autorizzata

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli utili netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera b.-----

Su delibera dell'assemblea, l'avanzo d'esercizio, fatti salvi gli obblighi di legge, può essere ripartito tra i soci in proporzione della quantità e della qualità del lavoro svolto durante l'esercizio sociale.-----

ART. 25-----

In momenti di speciale difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze nell'interesse della Cooperativa, previa l'osservanza delle forme sociali e previa delibera dell'assemblea ordinaria.-----

ART. 26-----

La Cooperativa potrà, nel pieno rispetto delle leggi n. 1 e n. 197 del 1991, in modo non prevalente ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:-----

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque necessarie -----
all'attività sociale;-----
- b) dare adesione ad organismi economici e consortili per gli approvvigionamenti ed il credito;-----
- c) concedere avalli cambiari, fideiussione ed ogni e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito a sé stessa, ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma,-----
- e) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative e mutualistiche e sportive che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;-----

TITOLO V-----

ORGANI SOCIALI-----

ART. 27-----



La cooperativa ai sensi dell'art. 2519 del codice civile, al variare delle condizioni poste per le norme applicabili, può fare riferimento alle norme per le società a responsabilità limitata. -----

La cooperativa adotta il sistema tradizionale di amministrazione.-----

ART. 27 bis-----

Sono organi della società:-----

a) l'assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio di amministrazione - il Presidente;-----

c) il direttore generale, se nominato;-----

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.-----

L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

ART. 28-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, almeno dieci giorni prima dell'assemblea.-----

in mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti gli amministratori e se nominati tutti i sindaci effettivi. I soci onorari partecipano alle assemblee con voto consultivo. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua di-

screzione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee che potranno tenersi anche fuori la sede sociale, ma nel territorio nazionale.-----

ART. 29-----

L'Assemblea ordinaria:-----

1)approva il bilancio consultivo e le rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale se nominato e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo-----

2)approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----

3)procede alla nomina delle cariche sociali;-----

4)delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati;-----

5)ove ne ricorra l'obbligo, ai sensi degli art. 2477 e 2435 bis del codice civile, o la necessità, nomina il revisore dei conti o la società di revisione, stabilendone i compensi;-----

6)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. -----

7)Essa ha luogo almeno due volte all'anno, l'assemblea per l'approvazione del bilancio è indetta entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del bilancio preventivo.-----

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio



di Amministrazione lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta, per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un quinto dei soci.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci, che ne facciano richiesta, almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.-----

ART. 30-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati il 51% (cinquantuno per cento) dei soci aventi diritto al voto.-----

in seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti effettivi o rappresentati.-----

ART. 31-----

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di

alzata di mano.-----

ART. 32-----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 90 (novanta) giorni.-----

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute, però alle persone giuridiche socie sono attribuiti non oltre cinque voti, in relazione al numero dei loro membri. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci, mediante deleghe scritte. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.-----

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i sindaci effettivi se nominati.-----

Il voto, ricorrendone la necessità, potrà essere espresso, anche, attraverso dichiarazione scritta, consegnata a mano, inviata per corrispondenza ordinaria od elettronica o via fax; le modalità per disciplinare la materia devono essere regolate attraverso uno specifico regolamento approvato dall'assemblea.-----

ART. 33-----

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.-----

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal



Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.-----

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio.-----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

ART. 34-----

Il Consiglio di Amministrazione si compone di minimo 3 (tre) consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci effettivi o delegati di enti soci o tra i soci onorari o tra i soci finanziatori; i delegati di enti o persone giuridiche soci, i soci onorari e i soci finanziatori, non potranno complessivamente, se eletti consiglieri, superare un terzo del numero totale dei consiglieri.-----

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nei termini di legge; ove ricorrano le condizioni, di cui all'art. 2519 del c.c., si può far riferimento alle norme per le s.r.l., nel qual caso sono rieleggibili senza limiti di mandati. -----

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente; può delegare, determinando nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure distintamente a più di uno oppure ad Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente ed eventualmente da uno o più Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni tre mesi, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui

deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

Nei casi in cui in seno al Consiglio di Amministrazione vi siano delle controversie, qualsiasi consigliere può rimandare la decisione all'assemblea dei soci.-----

La convocazione è fatta a mezzo di avviso, da spedirsi, anche via fax o posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

Salvo quanto previsto dall'art.2390 del c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che siano autorizzati da apposita delibera dell'assemblea ordinaria della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.-----

Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:-----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;--
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed eventualmente, i bilanci preventivi;-----



c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;---

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale (tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto Pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compreso l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie possibili, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, avallare, girare, scontare quietanze, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere);-----

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito;-----

f) deliberare su tutte le materie di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4;-----

g) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione a nominare eventuali esponenti, od occorrendo, direttori per i lavori appaltati, determinandone le funzioni e le retribuzioni;-----

h) assumere, promuovere o licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;-----

l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;-----

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea;-----

n) promuovere la raccolta di fondi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale.-----

Il consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante anche un impiegato della cooperativa.-----

ART. 35-----

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.-

IL PRESIDENTE-----

ART. 36-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. La firma potrà essere abbinata con altre di altri Consiglieri.-----

Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori



nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, in mancanza o nell'assenza di questi ad un consigliere designato dal Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE

L'assemblea può nominare il direttore generale e i direttori delle aree strategiche stabilendone gli incarichi e i compensi.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 37

Ove si verificchino i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, del codice civile la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi eletti, ai sensi dell'art. 2397, dall'assemblea, preferibilmente tra soci. Devono inoltre essere nominati dal-

l'assemblea due sindaci supplenti.-----

Il Presidente del collegio è nominato dall'assemblea. I sindaci, se nominati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico ha scadenza alla data di convocazione dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

ART. 38-----

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'Amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.---

Se nominati i Sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.-----

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.-----

CONTROLLO CONTABILE-----

ART. 38 bis-----

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, se nominato, o, ai sensi degli art. 27 del presente statuto, dal revisore contabile o dalla società di revisione, se nomi-



nato.

In caso di nomina il revisore o la società incaricata del controllo contabile svolge le funzioni ed è nominato ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile; ai sensi dell' art. 29 del presente statuto l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, ed ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data di convocazione dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.-

ART. 40

In caso di cessazione della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa.-

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-

glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente . all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea ordinaria.-----

ART. 42-----

La cooperativa non può essere trasformata in Società ordinaria, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.-----

ART. 43-----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.-----

F.to: Carla Bartolucci-----

AUGUSTO BELLAGAMBA, NOTAIO-----

Copia conforme all'originale, composta da n.23 fogli, che si rascia per gli usi consentiti dalla legge.-----

Rc, li 30 MAR 2006-----

Augusto Bellagamba
